



# **CITTÀ DI LIGNANO SABBIADORO**

## ***PROVINCIA DI UDINE***

Viale Europa, 26 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) – codice fiscale 83000710307

### **SCHEMA DI CONTRATTO**

**Procedura aperta telematica per l'affidamento un servizio di bike sharing a flusso libero nel Comune di Lignano Sabbiadoro con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo  
CIG 9188321A59**



# CITTÀ DI LIGNANO SABBIAADORO

## PROVINCIA DI UDINE

Viale Europa, 26 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) – codice fiscale 83000710307

### TRA

**COMUNE DI LIGNANO SABBIAADORO**, con sede legale in Viale Europa 26, 33054 Lignano Sabbiadoro (UD), p.iva 00163880305, c.f. 83000710307

in persona del Dirigente del Servizio \_\_\_\_, nato a \_\_\_\_ il \_\_\_\_, domiciliato per la carica presso l'Ente che rappresenta, munito degli occorrenti poteri;

### E

**SOGGETTO AFFIDATARIO** \_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_, alla piazza/via \_\_\_\_, n. \_\_\_\_, c.a.p. \_\_\_\_, C.F./P.I. \_\_\_\_, R.E.A. n. \_\_\_\_, in persona del Legale rappresentante *pro-tempore* \_\_\_\_, nato a \_\_\_\_, il \_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la società che rappresenta,

Comune e Affidatario di seguito anche "Parte" (individualmente) o "Parti" (congiuntamente)

### PREMESSE

La città di Lignano Sabbiadoro intende realizzare un servizio di bike-sharing pubblico da mettere a disposizione di residenti, city-user e turisti, basato sulla modalità a flusso libero (free flow).

Il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 – Parte Descrittiva, alla Missione 8 – Assetto de territorio ed edilizia abitativa, al capitolo "BicicLIGNANO", si pone l'obiettivo di *realizzare della le iniziative volte alla promozione dell'uso della bicicletta, per favorire la cultura della bicicletta come mezzo di trasporto non inquinante e salutistico, in chiave di promozione del territorio.*

Per bike sharing a flusso libero (o free-flow) si intende un sistema self-service che permette al pubblico di accedere all'utilizzo di una flotta di biciclette distribuita all'interno di un'area operativa e successivamente di restituire le stesse biciclette anche in posizioni diverse da quella di prelievo, lasciando poi disponibili i veicoli per i successivi utilizzatori del servizio; a tal fine è necessario l'utilizzo di "smartbikes", dotate di interfaccia di bordo con il sistema e di sistema di posizionamento satellitare, che permettono il funzionamento del sistema in modalità free-flow, ovvero in assenza di stazioni fisse di prelievo e rilascio dei veicoli.

Il bike-sharing così concepito, quindi, non costituisce un servizio di noleggio di biciclette, ma un sistema di trasporto pubblico (perché ogni bicicletta è utilizzabile da più persone) non motorizzato che completa e amplia l'offerta di servizi di trasporto pubblico tradizionali, grazie alla sua flessibilità. È quindi obiettivo del Comune di Lignano Sabbiadoro che il sistema fornisca una conveniente e comoda opzione di trasporto all'interno della città; l'esigenza principale è quella di consentire sia spostamenti brevi con biciclette standard che spostamenti di media lunghezza con e-bike, per connettersi agli altri sistemi di trasporto pubblico presenti ma anche per fornire un'alternativa all'uso del mezzo privato.

Tale progetto, assieme al miglioramento della rete ciclabile urbana, mira a incentivare gli spostamenti in bicicletta che, assieme a quelli a piedi, dovranno diventare la modalità di trasporto prevalente per la consistente quota di spostamenti a breve raggio che si registrano nel territorio comunale, contribuendo a migliorarne la qualità e la vivibilità.

Una caratteristica essenziale del sistema da realizzare risiede nella presenza delle e-bike (biciclette a pedalata assistita) che aumenta significativamente la capacità di attrarre nuova utenza e il raggio di azione degli spostamenti, incrementando l'efficacia del sistema quale strumento di mobilità alternativa sostenibile.

Attraverso la realizzazione del sistema di Bike-sharing sopra descritto il Comune di Lignano Sabbiadoro persegue il conseguimento dei seguenti benefici per la collettività:

- la riduzione dei tempi di spostamento in confronto ai modi alternativi di trasporto quali la pedonalità, la bicicletta di proprietà e l'auto.
- un trasferimento modale dal mezzo privato alla "bici", determinato dalla disponibilità del bike-sharing per gli spostamenti in città, con conseguente riduzione della congestione e dei livelli di inquinamento acustico ed atmosferico dell'ambiente urbano, soprattutto durante la stagione turistica;
- l'incremento di benessere fisico per l'uso dei modi attivi, sia per gli utenti del sistema che per coloro che sono indotti ad un maggior uso della bicicletta, per l'effetto generale di maggiore diffusione della modalità ciclistica che la presenza del bike-sharing promuove;



# CITTÀ DI LIGNANO SABBIAADORO

PROVINCIA DI UDINE

Viale Europa, 26 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) – codice fiscale 83000710307

- l'eliminazione del rischio di furto e la riduzione dei costi d'uso della bicicletta di proprietà;
- la promozione dell'uso della bicicletta grazie alla maggior visibilità dei veicoli e ad una rinnovata percezione delle caratteristiche positive di tale mezzo;
- il miglioramento dell'immagine della città, per la capacità di dotarsi di soluzioni di trasporto innovative e sostenibili.

Tutto ciò premesso, il presente Capitolato, che costituisce il principale documento della procedura di affidamento del servizio, stabilisce il dettaglio delle modalità realizzative del servizio, gli standard prestazionali minimi, le caratteristiche di mezzi, strumenti e attrezzature che verranno utilizzati e quanto altro necessario a garantire la corretta esecuzione del servizio ed il raggiungimento degli obiettivi del Comune di Lignano Sabbiadoro. Esso definisce inoltre la remunerazione ed i corrispettivi di competenza dell'Affidatario e le modalità di gestione e regolazione dell'appalto.

## ART. 1. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. Il presente Contratto regola il rapporto tra le Parti.
2. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
3. I Documenti Contrattuali elencati nell'Allegato 1, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al Contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati.
4. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applica la normativa nazionale e dell'Unione europea.

## ART. 2. DEFINIZIONI

1. Ai fini del Contratto, i termini elencati di seguito, ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola assumono, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi attribuito.
  - Codice. Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici e s.m.i.
  - Comune. Il Comune di Lignano Sabbiadoro, soggetto titolare del servizio affidato, sottoscrittore del Contratto di appalto del servizio. Sono di competenza del Comune, in particolare, la verifica e la regolazione del servizio di bike sharing e i flussi economico-finanziari relativi al pagamento del corrispettivo contrattuale e all'incasso delle eventuali penali.
  - Affidatario. L'operatore economico che, in esito alla procedura di gara di appalto del servizio di bike sharing nel Comune di Lignano Sabbiadoro ne è risultato affidatario.
  - Capitolato. Il documento denominato per esteso Capitolato Speciale posto a base di gara in cui sono descritte le caratteristiche del servizio da svolgere, le modalità di remunerazione, le modalità di regolazione dell'affidamento, che costituisce allegato integrante al presente Contratto di appalto del servizio.
  - Contratto. Il presente documento, contratto di appalto del servizio, sottoscritto fra le Parti, che ha come allegato parte integrante il Capitolato Tecnico, che fissa gli obblighi inderogabili dell'Affidatario, e il Documento di Offerta presentato dall'Affidatario in sede di gara, che individua gli eventuali ulteriori obblighi assunti dall'Affidatario mediante la propria offerta.
  - Documenti Contrattuali. L'insieme dei documenti che, ancorché non materialmente allegati al Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, come in esso richiamati e riportati nell'Allegato 1 (fra cui Capitolato speciale, DUVRI, Disciplinare di gara, Documento di Offerta, Piano di Manutenzione).
  - Documento di offerta. L'insieme dei documenti di offerta, tecnica ed economica, inclusi il PEF e la relativa Relazione illustrativa, presentati dall'Affidatario al Comune di Lignano Sabbiadoro, come stabilito all'art. 13 del Disciplinare, durante il procedimento di gara, che costituisce parte integrante del presente Contratto, in particolare con riferimento agli impegni assunti dall'Affidatario.
  - Parte/Parti. L'Affidatario e/o il Comune, che sottoscrivono il presente Contratto di appalto del servizio.
  - Sistema di bike sharing o Sistema: sistema innovativo di bike sharing a flusso libero e self-service che permette al pubblico di accedere all'utilizzo di una flotta di biciclette distribuita all'interno di un'area operativa e successivamente di restituire le stesse biciclette anche in posizioni diverse da quella di prelievo, lasciando poi disponibili i veicoli per i successivi utilizzatori del servizio; a tal fine è necessario l'utilizzo di "smart-bikes", dotate di interfaccia di bordo con il sistema e di tecnologia di posizionamento satellitare che permettono il funzionamento del sistema in modalità free-flow, ovvero anche in assenza di stazioni fisse di prelievo e rilascio dei veicoli. Il sistema include la componente tecnologica ed informatica preposta al noleggio, pagamento, informazione all'utenza,



# CITTÀ DI LIGNANO SABBIAADORO

PROVINCIA DI UDINE

Viale Europa, 26 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) – codice fiscale 83000710307

customer care, comunicazioni all’Affidatario, monitoraggio, interoperabilità con le piattaforme maas e tutte le attività necessarie al corretto funzionamento di tale componente.

## ART. 3. CONDIZIONI GENERALI

1. Il Contratto costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili.
2. L’affidatario, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara e garantisce che:
  - a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e adempiere validamente alle obbligazioni da esso derivanti;
  - b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  - c) è in possesso al momento della stipula del Contratto e sarà in possesso per tutta la durata dell’Appalto, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all’esercizio della propria attività di impresa in qualità di Affidatario;
  - d) non è pendente, né è stata minacciata, alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti dell’Affidatario o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto;
  - e) non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto ai sensi dell’articolo 32, commi 9 e 11, del Codice.
3. Alla data di stipula del presente Contratto, nessun ricorso avente a oggetto l’annullamento e/o la sospensione dell’aggiudicazione dell’Appalto è stato notificato all’Affidatario.
4. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all’intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal presente Contratto.
5. Non è ammessa la cessione del Contratto.

## ART. 4. OGGETTO

1. Il Contratto ha ad oggetto l’affidamento in Appalto dell’organizzazione, realizzazione e gestione funzionale ed economica di un sistema di bike sharing a flusso libero nella Città di Lignano Sabbiadoro.
2. Sono oggetto dell’appalto tutte le attività di progettazione/organizzazione, produzione, installazione, messa in servizio, offerta al pubblico, manutenzione e gestione di un sistema di bike sharing evoluto, basato sull’utilizzo di biciclette “smart”, dotate di sistemi di posizionamento GPS e di comunicazione con il sistema centrale di gestione, che possano essere utilizzate secondo lo schema a flusso libero in modalità “one way”, che prevede il prelievo della bicicletta in un qualsiasi punto del territorio servito ed il rilascio del mezzo in un qualunque punto, anche diverso da quello di prelievo, con la possibilità di individuare anche delle stazioni di prelievo/rilascio “virtuali”, ossia delle aree in cui sia incentivato e/o prescritto il rilascio delle biciclette dopo il loro utilizzo.
3. Le biciclette gestite saranno di due tipi: “standard” (meccaniche, a propulsione muscolare) e “e-bike” (a pedalata assistita da motore elettrico). Entrambe le tipologie devono essere dotate di un sistema di bloccaggio automatico che permetta di effettuare il termine del noleggio in un qualunque punto in cui sia consentita la sosta, senza richiedere stalli dedicati, rastrelliere od altri sistemi di aggancio. Per le e-bike l’Affidatario dovrà inoltre assicurare costantemente le attività di ricarica in modo che esse siano sempre disponibili per l’utenza con un sufficiente livello di autonomia.
4. Il sistema di bike sharing comprende altresì una piattaforma di gestione in grado di dialogare in tempo reale con i veicoli e di offrire in tempo reale all’utenza tramite app per smartphone l’informazione sulla posizione delle biciclette disponibili e la possibilità di prenotare e/o di sbloccarne l’utilizzo.
5. Le attività di cui al presente articolo devono essere realizzate in conformità alle previsioni del Contratto, del Capitolato tecnico e dell’Offerta dell’Affidatario limitatamente agli elementi offerti che risultano migliorativi rispetto al Capitolato. Il Capitolato tecnico e l’Offerta dell’Affidatario costituiscono parte integrante del Contratto.
6. L’Affidatario garantisce e manleva in ogni tempo il Comune contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell’esecuzione del Contratto. Sono, in



# CITTÀ DI LIGNANO SABBIAADORO

## PROVINCIA DI UDINE

Viale Europa, 26 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) – codice fiscale 83000710307

ogni caso, a carico dell’Affidatario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti l’ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno.

9. Sono escluse dall’Affidamento tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nel Contratto e nei suoi allegati.

### ART. 5. REGIME DI ESCLUSIVA

1. In virtù dell’interesse economico generale che si riconosce al servizio di bike sharing, in considerazione altresì della natura e della dimensione dei luoghi della città di Lignano Sabbiadoro, il Comune concede all’Affidatario un diritto di esclusiva allo svolgimento del servizio nel territorio comunale, limitatamente al periodo di affidamento previsto. Tale diritto comporta, fra l’altro, la facoltà di occupare per la sosta dei veicoli gli spazi pubblici ove ciò sia consentito all’interno dell’area individuata come "area operativa del sistema".

2. Non rientrano nella definizione di esclusività altre tipologie di servizi non riconducibili alla definizione di bike sharing così come descritta in premessa (quali per esempio i servizi di noleggio biciclette oppure servizi di gestione di biciclette condivise a livello aziendale o nell’ambito di circuiti non aperti al pubblico). Il bike sharing si affianca alle diverse forme di noleggio già presenti in regime di libero mercato.

### ART. 6. DURATA DELL’APPALTO

1. L’affidamento del servizio di bike sharing ha la durata di tre anni dalla sottoscrizione del Contratto, fatta salva la risoluzione del contratto nei casi ivi previsti. Fino alla sua scadenza, il servizio oggetto del presente appalto sarà svolto in via esclusiva.

2. Salvo quanto previsto dal successivo comma 4, alla scadenza dell’affidamento, ovvero in ogni caso di cessazione anticipata dell’efficacia dello stesso, l’Affidatario dovrà provvedere a proprio onere e spesa al completo ritiro e smaltimento di ogni eventuale infrastruttura e delle biciclette presenti su suolo pubblico, nonché al ripristino a regola d’arte dei luoghi e delle pertinenze entro e non oltre i tre mesi successivi la scadenza del Contratto. È fatta salva la possibilità per il Comune, in caso di accordo fra le Parti, di riscattarne anche solo parzialmente la proprietà a titolo gratuito.

3. Il mancato adempimento delle obbligazioni di cui al punto 2, entro il terzo mese successivo alla scadenza del Contratto, comporterà l’escussione della garanzia fideiussoria nella misura del 40% (quarantapercento) dell’importo della stessa.

4. L’Affidatario si impegna, in caso di espressa richiesta del Comune, a garantire, anche dopo la scadenza del Contratto, la continuità del servizio sino all’affidamento dello stesso mediante nuova gara. Durante tale periodo l’Affidatario avrà diritto di percepire dal Comune una somma per il servizio erogato.

### ART. 7. AUTORIZZAZIONI

1. All’Affidatario competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa e dai regolamenti vigenti, le attività finalizzate al rilascio delle eventuali autorizzazioni necessarie per la progettazione/organizzazione, realizzazione e gestione del sistema di bike sharing.

2. All’Affidatario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell’ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, di tutte le eventuali autorizzazioni necessarie per la progettazione/organizzazione, realizzazione e gestione del sistema di bike sharing.

Gli aggravii in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico dell’Affidatario, salvo che quest’ultimo dimostri che il ritardo derivi da fatto del Comune e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell’ottenimento stesso. In caso di aggravio a carico dell’Affidatario si applicano altresì le penali di cui all’articolo 18.

### ART. 8. OBBLIGHI E ATTIVITA’ DEL COMUNE

1. Il Comune si impegna a corrispondere all’Affidatario, per le attività previste a suo carico nel Contratto, ove svolte correttamente e nei tempi stabili, tutte le somme dovute ai sensi dell’articolo 15, secondo i tempi e le modalità ivi previsti.

2. Sono attività del Comune:

a) nominare il Responsabile del Procedimento;

b) richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte dell’Affidatario;



# CITTÀ DI LIGNANO SABBIAADORO

PROVINCIA DI UDINE

Viale Europa, 26 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) – codice fiscale 83000710307

c) vigilare sulla corretta erogazione dei Servizi da parte dell’Affidatario in conformità ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all’utente, così come descritti nel Capitolato tecnico, e adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie;

d) segnalare all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e all’Autorità Nazionale Anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti dell’Affidatario e delle altre imprese titolari di affidamenti di lavori, forniture e servizi relativi all’appalto, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e del Codice, nonché gli eventuali provvedimenti adottati.

3. Il Comune si impegna a comunicare all’Affidatario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento nella sua disponibilità che condizioni in modo significativo l’Appalto. In particolare, il Comune potrà trasmettere all’Affidatario le seguenti informazioni e documenti:

- a) ogni provvedimento di natura pubblica che sia nella disponibilità del Comune relativo agli obblighi assunti ai sensi dell’articolo 15;
- b) ogni informazione e/documento rilevante in relazione allo stato delle aree interessate dall’Appalto;
- c) l’insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca dell’Affidamento.

## **ART. 9. OBBLIGHI E ATTIVITA’ DELL’AFFIDATARIO**

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, l’Affidatario si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti l’organizzazione, progettazione, realizzazione e la gestione del sistema di bike sharing, comprese le eventuali attività di promozione del servizio e di sensibilizzazione dell’uso della bicicletta, proposte in sede di gara.

2. L’Affidatario dichiara e garantisce di:

- a) aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dall’Appalto. L’Affidatario non può pertanto eccepire durante la progettazione/organizzazione, realizzazione e gestione del sistema, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi;
- b) aver valutato e condiviso il Progetto e i relativi allegati. L’Affidatario pertanto non può in ogni caso eccepire, durante la realizzazione e gestione del sistema di bike sharing, vizi della progettazione, ancorché redatta dal Comune, qualora, pur potendo e dovendo riconoscere i vizi medesimi in relazione alla perizia e alle capacità tecniche dichiarate ai fini della partecipazione alla procedura di gara, l’Affidatario non li abbia rilevati e segnalati per iscritto al Comune prima della presentazione della propria offerta, manifestando espressamente il proprio dissenso;

3. L’Affidatario si obbliga, tra l’altro, a:

- a) acquisire le eventuali autorizzazioni di cui all’articolo 7, comma 2;
- b) mantenere valide ed efficaci tutte le eventuali autorizzazioni di cui all’articolo 7;
- c) realizzare il sistema di bike sharing a regola d’arte, con l’utilizzo delle più moderne tecnologie disponibili e rispettare la scansione temporale specificata nel Capitolato;
- d) mantenere il sistema ed erogare i servizi oggetto di Contratto in conformità a quanto stabilito nel medesimo, nonché nei Documenti Contrattuali;
- e) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal Codice e dal Contratto e/o dai Documenti Contrattuali;
- f) prestare l’assistenza richiesta dall’Affidatario, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest’ultimo;
- g) collaborare con il Comune affinché questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte dell’Affidatario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del Contratto, anche fornendo al Comune, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste.

4. Sono a carico dell’Affidatario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nel Contratto e nei Documenti Contrattuali.

5. In particolare, l’Affidatario ha l’obbligo di realizzare e gestire il bike sharing nel rispetto del Capitolato e rimane l’unico responsabile, a qualsiasi effetto, di ogni evento, danno o circostanza pregiudizievole che dovesse verificarsi in conseguenza dell’esecuzione delle attività affidate, in particolare della fornitura e della gestione del bike sharing, nelle sue diverse fasi.



# CITTÀ DI LIGNANO SABBIAADORO

## PROVINCIA DI UDINE

Viale Europa, 26 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) – codice fiscale 83000710307

6. L’Affidatario ha l’obbligo di assicurare la continuità del bike sharing e di ripristinarne la regolare erogazione nei casi di interruzione, di sospensione o di irregolarità, nonché ha l’obbligo di comunicare tempestivamente al Comune e agli utenti i casi di interruzione, di sospensione o di irregolarità. In tali circostanze – anche potenziali – dovrà altresì comunicare al Comune le specifiche ragioni dell’interruzione, della sospensione o dell’irregolarità nell’erogazione del servizio di bike sharing.

7. L’Affidatario si impegna altresì a:

a) organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento, informazione e notizia concernente l’adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dall’Affidatario e accessibile dal Comune in tempo reale o su richiesta dello stesso;

b) fornire tempestivamente al Comune ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, utile alla verifica del rispetto da parte dell’Affidatario degli obblighi posti dal Contratto e, ove richiesto, pubblicare tali documenti sul proprio sito web;

c) fornire al Responsabile del Procedimento tutti i chiarimenti richiesti;

d) partecipare alle visite che il Responsabile del Procedimento, e/o altre figure incaricate dallo stesso, effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza;

e) informare tempestivamente il Comune in relazione a:

- ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nella realizzazione del sistema o nell’erogazione dei servizi;

- la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del Contratto;

- le controversie, i procedimenti giudiziari e/o amministrativi, e/o arbitrari da parte o nei confronti dell’Affidatario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto;

- ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sull’Appalto ovvero sulla capacità dell’Affidatario di adempiere alle obbligazioni contrattuali.

8. L’Affidatario si impegna ad adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato nei Documenti Contrattuali, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Comune o al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 7, lettera e).

9. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, nonché alla naturale scadenza dello stesso, è inoltre obbligo dell’Affidatario procedere al ritiro delle biciclette dalla viabilità pubblica. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo entro 30 giorni dalla risoluzione o dalla scadenza del Contratto il Comune procederà al ritiro e smaltimento delle biciclette e delle eventuali infrastrutture installate con oneri a carico dell’Affidatario, rivalendosi sulla cauzione definitiva.

### **ART. 10. RESPONSABILITÀ DELL’AFFIDATARIO**

1. L’Affidatario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto. In particolare, egli è responsabile:

a) dell’esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione dell’Appalto, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto e nei Documenti Contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;

b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al Comune o ai suoi dipendenti e consulenti, come conseguenza diretta e/o indiretta delle attività dell’Affidatario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l’esecuzione dell’Appalto, nelle fasi di progettazione, realizzazione e gestione;

c) dell’obbligo di tenere indenne e manlevare il Comune da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili all’Affidatario;

d) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione, realizzazione e gestione del sistema di bike sharing e delle attività connesse.

### **ART. 11. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

2. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:



# CITTÀ DI LIGNANO SABBIAADORO

## PROVINCIA DI UDINE

Viale Europa, 26 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) – codice fiscale 83000710307

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

3. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

4. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

5. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

### **ART. 12. MODIFICHE E CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. Il Contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall'articolo 175, commi 1 e 4, del Codice:

- a) modifiche previste nei Documenti di Gara iniziali;
- b) servizi supplementari resisi necessari e non inclusi nell'Appalto iniziale, ove risulti impraticabile un cambiamento di Affidatario per motivi tecnici ed economici;
- c) modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l'ordinaria diligenza e inidonee ad alterare la natura generale dell'Appalto;
- d) sostituzione dell'Affidatario originario a causa delle circostanze di cui all'articolo 175, comma 1, lettera d) del Codice;
- e) modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del Contratto, ai sensi dell'articolo 175, comma 7 del Codice;
- f) modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall'articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice e al di sotto del 10 per cento del valore dell'Appalto.

2. L'erogazione dei Servizi supplementari di cui al comma 1 è subordinata all'approvazione da parte del Comune.

3. L'eventuale aumento di valore, determinato da una o più modifiche di cui al comma 1, non può in ogni caso eccedere complessivamente il 50 per cento del valore dell'Appalto di cui all'art. 15. Il superamento di tale limite di valore determina l'obbligo di una nuova procedura di aggiudicazione.

4. È fatto divieto di cessione, totale o parziale, e a qualunque titolo, del Contratto di Appalto da parte dell'Affidatario a pena di nullità e incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo l'ulteriore risarcimento del maggior danno.

### **ART. 13. FASE DI GESTIONE DEL SISTEMA E SUBAPPALTO**

1. La gestione del Sistema di bike sharing di cui all'articolo 4 ha inizio entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto, salvo riduzione del predetto termine indicato dall'aggiudicatario in fase di gara. La data di avvio del servizio viene preventivamente comunicata dall'Affidatario al Committente; quest'ultimo provvede a verificare l'effettivo avvio del servizio, con i requisiti previsti nel presente Capitolato, redigendo apposito verbale in contraddittorio fra le Parti. La mancata attivazione del servizio entro il termine suddetto comporta la risoluzione del Contratto ai sensi del seguente art. 20.

2. L'Affidatario si obbliga a fornire i Servizi oggetto dell'Appalto per tutta la durata del Contratto: l'Affidatario garantisce i Servizi oggetto del Contratto di cui all'art. 4 e comunque tutti i servizi oggetto dell'Appalto meglio specificati nel Capitolato allegato quale parte integrante al Contratto;



# CITTÀ DI LIGNANO SABBIAADORO

## PROVINCIA DI UDINE

Viale Europa, 26 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) – codice fiscale 83000710307

3. L’Affidatario si impegna a svolgere la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria programmate del Sistema e delle sue parti con le modalità e i tempi previsti nel Piano di Manutenzione allegato al Contratto, in modo da garantirne la piena funzionalità per tutta la durata dell’Appalto.
4. L’Affidatario si impegna altresì, a propria cura e spese, a garantire la funzionalità del Sistema dai vizi sopravvenuti e ad eseguire tutte le attività non programmate di manutenzione del Sistema e delle sue parti che dovessero rendersi necessarie per garantirne la piena fruibilità per tutta la durata del Contratto.
5. La dimensione della flotta di biciclette deve risultare conforme alle previsioni dell’Art. 2 del Capitolato.
6. Nella realizzazione e gestione del Sistema di bike sharing l’Affidatario deve garantire tutte le caratteristiche, le condizioni e le attività dettagliatamente indicate nel Capitolato all’art. 3 “Parametri prestazionali e qualitativi”.
7. L’Affidatario deve altresì garantire la puntuale realizzazione di tutti gli elementi indicati nel Documento di Offerta, se migliorativi rispetto a quanto previsto dal Capitolato.
8. L’Affidatario è responsabile in via diretta nei confronti del Comune della corretta erogazione di tutti i Servizi oggetto del Contratto, anche laddove in alternativa alla gestione diretta proceda mediante subappalto.
9. L’Affidatario si impegna a depositare presso il Comune, entro e non oltre 20 giorni dall’inizio dell’esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice e dei requisiti professionali e speciali.

### **ART. 14. SOSPENSIONE E PROROGA DEI SERVIZI**

1. La sospensione totale o parziale dell’erogazione dei Servizi può essere disposta esclusivamente in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, non imputabili in alcun modo all’Affidatario, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l’interruzione della prestazione e alla ripresa della medesima. L’erogazione del Servizio può essere sospesa:

- a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, della fornitura dei servizi;
- b) per ragioni di necessità e/o di interesse pubblico;
- c) per le cause di Forza Maggiore.

In tali casi, nessun indennizzo o risarcimento è dovuto all’Affidatario.

2. L’Affidatario non può, in nessun caso, sospendere unilateralmente il servizio. L’interruzione del servizio al di fuori dei casi di cui al precedente comma, dà facoltà al Comune di procedere alla risoluzione dell’Appalto per grave inadempimento dell’Affidatario.

3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, l’Affidatario che non sia in grado di prestare il Servizio in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Comune, descrivendo le cause che hanno determinato l’evento, la parte del Servizio che non può essere prestata nonché quella la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell’/gli evento/i.

4. Il Comune si riserva in ogni momento, la facoltà di richiedere la sospensione totale o parziale dei Servizi per motivi di pubblico interesse o necessità, quali tra gli altri l’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti, ed il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all’integrità fisica e alla sicurezza, dando preavviso scritto all’Affidatario entro il termine non inferiore a 15 giorni, ridotto a 3 giorni in caso di rischi per la sicurezza.

5. Nelle ipotesi di cui al comma 1:

- a) i Corrispettivi di cui all’articolo 15 continueranno a essere corrisposti dal Comune qualora la sospensione non ecceda un massimo di 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data di inizio della sospensione come risulta dal relativo verbale;
- b) i Corrispettivi di cui all’articolo 15 NON continueranno a essere corrisposti dal Comune qualora la sospensione ecceda i 5 giorni decorrenti dalla data di inizio della sospensione; l’Affidatario può chiedere la proroga dei termini di gestione del Servizio di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione.

6. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, l’Affidatario riprende la fornitura del Servizio interessato dall’evento dandone comunicazione al Committente.

### **ART. 15. REMUNERAZIONE E CORRISPETTIVI. VALORE DELL’APPALTO**

1. All’Affidatario è attribuito il diritto di gestire e sfruttare economicamente il Sistema realizzato per l’intera durata della gestione ricevendo un Corrispettivo annuale come di seguito specificato.



# CITTÀ DI LIGNANO SABBIAADORO

## PROVINCIA DI UDINE

Viale Europa, 26 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) – codice fiscale 83000710307

2. Nel dettaglio, spettano all’Affidatario gli introiti da tariffa - secondo il sistema tariffario di cui all’Art. 19 - derivanti dalla gestione del servizio, che l’Affidatario incasserà in nome e per conto proprio e gli introiti derivanti dalla possibile sponsorizzazione del servizio da individuarsi a cura dell’Affidatario (per esempio titolazione del servizio, sito web dedicato, app per smartphone).
3. Il corrispettivo dell’Appalto oggetto del presente Contratto, da corrispondere all’Affidatario da parte del Comune, è pari a complessivi € 195.000,00 (centonovantacinquemila/00), IVA esclusa, per l’intera durata triennale dell’Appalto. Esso compensa tutti gli obblighi di servizio pubblico imposti con il Contratto, relativamente a costi iniziali di investimento e costi operativi di esercizio del bike sharing, fra cui quelli legati alle operazioni di manutenzione e redistribuzione dei veicoli sull’intera area operativa, agli investimenti in infrastruttura (materiale e immateriale), alla relazione con l’utenza e alla generazione.
4. Il corrispettivo contrattuale complessivo è corrisposto dal Comune all’Affidatario secondo la seguente ripartizione temporale:
  - € 65.000,00 (Iva esclusa) per il primo anno di appalto;
  - € 65.000,00 (Iva esclusa) per secondo anno di appalto;
  - € 65.000,00 (Iva esclusa) per terzo anno di appalto.
5. Il corrispettivo relativo a ciascun anno è corrisposto dal Comune all’Affidatario in due rate semestrali posticipate di uguale importo.
6. Il pagamento dei Corrispettivi è effettuato sul conto corrente indicato dall’Affidatario, entro trenta giorni dalla data di ricezione della Fattura Elettronica relativa al periodo di riferimento, previa verifica da parte del Responsabile del Procedimento del corretto adempimento delle prestazioni.
7. La fatturazione di tutti i corrispettivi sopra descritti dovrà in ogni caso essere preventivamente autorizzata dal RUP.

### ART. 16. PENALI

1. Qualora il Comune accerti, da parte dell’Affidatario, il ritardo e/o l’inadempimento, totale o parziale, di quanto stabilito nel presente Contratto e nel Capitolato potrà provvedere a diffidare tempestivamente l’Affidatario, a mezzo PEC contenente:
  - la descrizione degli inadempimenti e/o dei ritardi contestati, con riferimento esplicito al Capitolato od a ulteriori atti stipulati fra le Parti, integrativi dello stesso, nonché della circostanza in cui è stata ravvisata tale violazione;
  - l’assegnazione di un congruo termine, ove possibile, per l’adempimento e/o la rimozione delle conseguenze dell’inadempimento;
  - la quantificazione motivata delle penali, eventualmente applicate nella misura massima per la gravità/recidività del comportamento.
2. Il ritardo nell’adempimento degli obblighi di messa in funzione del servizio di bike sharing, per cause dipendenti dall’Affidatario, comporta l’applicazione di una penale di importo pari a:
  - 1,00 (uno/00) euro per ogni bicicletta prevista nell’offerta e per ogni giorno di ritardo per le biciclette standard;
  - 2,00 (due/00) euro per ogni bicicletta prevista nell’offerta e per ogni giorno di ritardo per le e-bike.Il perdurare dell’inadempimento che comporti il raggiungimento di un valore della penale suddetta pari ad €1.000 dà diritto alla Amministrazione alla risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’Affidatario ed escussione della garanzia fideiussoria.
3. in mancanza di una specifica previsione di importo della penale, il Comune determinerà l’importo per analogia con i casi previsti, tenendo conto del potenziale disservizio determinato dall’inadempimento dell’Affidatario.
4. Entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della comunicazione della violazione, e comunque nel rispetto del minor termine indicato nella stessa, l’Affidatario ha la facoltà di fare pervenire scritti difensivi e chiedere di essere sentito dal RUP del Comune di Lignano Sabbiadoro.
5. Ove, esaminati gli eventuali scritti difensivi ed eventualmente ascoltato l’Affidatario, l’accertamento delle violazioni risulti fondato, ovvero decorra inutilmente il termine assegnato per l’adempimento e/o la rimozione delle conseguenze dell’inadempimento, il Comune potrà applicare la penale prevista, dandone informazione all’Affidatario. Resta fermo il diritto del Comune al rimborso degli eventuali maggiori oneri sostenuti e al risarcimento dell’ulteriore danno eventualmente subito.
6. L’importo delle penali verrà trattenuto sul pagamento del Corrispettivo di cui all’Art. 15, previa comunicazione all’Affidatario contenente motivazione e importo, alla scadenza di pagamento immediatamente successiva



# CITTÀ DI LIGNANO SABBIAADORO

## PROVINCIA DI UDINE

Viale Europa, 26 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) – codice fiscale 83000710307

all'accertato inadempimento. Le penali, avendo natura giuridica di risarcimento forfettario o convenzionale del danno, non sono da assoggettare a IVA ai sensi dell'art. 15, comma 1, punto n. 1 del DPR 633/72.

7. Qualora le penali eccedano l'ammontare del Corrispettivo, il Comune recupera la parte residua nella successiva rata di Corrispettivo. Qualora le predette compensazioni non risultino possibili in tutto o in parte, il Comune si riva sulla garanzia fideiussoria. È fatta salva la risarcibilità del maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile.

### **ART. 17. GARANZIE E ASSICURAZIONI**

1. L'Affidatario prima della sottoscrizione del contratto deve costituire la garanzia definitiva in conformità a quanto previsto dall'art. 103 del Codice, per un importo pari al 10% dell'importo complessivo, pari a € 19.500,00 esclusa Iva. La garanzia definitiva deve avere validità estesa ai 18 (diciotto) mesi successivi il termine di scadenza del contratto.

2. Ogni qualvolta il Comune si rivalga sulla garanzia, nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 103 D. Lgs 50/2016 e dai documenti di gara, l'Affidatario è tenuto a provvedere al reintegro degli importi nel termine di 30 giorni.

3. L'Affidatario prima dell'avvio del servizio dovrà stipulare una adeguata polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi e trasmetterne copia al Comune. In particolare, i veicoli appartenenti alla flotta utilizzata per il servizio dovranno possedere una copertura assicurativa per responsabilità civile, con un adeguato massimale per sinistro, a copertura sia del conducente sia dell'eventuale terzo danneggiato. Resta inteso che l'Amministrazione Comunale è manlevata da qualsiasi tipo di controversia che dovesse insorgere tra l'Affidatario e l'utente, nonché tra l'Affidatario, l'utente ed i terzi anche in relazione ad eventuali sinistri.

4. L'Affidatario è responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi e al Comune, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga per l'erogazione del Servizio. Pertanto, l'Affidatario si impegna a stipulare, ai sensi dell'articolo 1891 del codice civile, con compagnie di assicurazione autorizzate ai sensi del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i, una o più polizze assicurative a copertura della responsabilità civile derivante dall'esecuzione del Contratto. Tali polizze devono includere tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati nei precedenti commi, che possano occorrere al Comune e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dall'Affidatario nell'ambito del servizio oggetto dell'appalto.

5. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze di cui al presente articolo restano a totale carico dell'Affidatario.

6. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

7. L'Affidatario deve consegnare al Comune, prima della data prevista per l'avvio del servizio, copia delle polizze di cui al presente articolo, con attestazione del pagamento del relativo premio.

8. L'Affidatario assume l'obbligo a comunicare al Comune il rinnovo annuale delle polizze di cui al punto precedente.

9. Qualora l'Affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza, la validità e l'efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Comune può risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 25 con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo a carico dell'Affidatario di risarcimento del maggior danno cagionato.

### **ART. 18. PENALI**

1. Qualora il Comune accerti, da parte dell'Affidatario, il ritardo e/o l'inadempimento, totale o parziale, di quanto stabilito nel presente Capitolato potrà provvedere a diffidare tempestivamente l'Affidatario, a mezzo PEC contenente:

- la descrizione degli inadempimenti e/o dei ritardi contestati, con riferimento esplicito al Capitolato od a ulteriori atti stipulati fra le Parti, integrativi dello stesso, nonché della circostanza in cui è stata ravvisata tale violazione (verbale di cui all'Art. 12, comma 2);
- l'assegnazione di un congruo termine, ove possibile, per l'adempimento e/o la rimozione delle conseguenze dell'inadempimento;
- la quantificazione motivata delle penali, eventualmente applicate nella misura massima per la gravità/recidività del comportamento.



# CITTÀ DI LIGNANO SABBIAADORO

PROVINCIA DI UDINE

Viale Europa, 26 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) – codice fiscale 83000710307

2. Per la quantificazione delle penali il Comune farà riferimento agli importi espressamente previsti dal presente Capitolato in relazione a specifici obblighi contrattuali; in mancanza di una specifica previsione di importo della penale nel Capitolato, il Comune determinerà l'importo per analogia con i casi previsti, tenendo conto del potenziale disservizio determinato dall'inadempimento dell'Affidatario.

3. Entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della comunicazione della violazione, e comunque nel rispetto del minor termine indicato nella stessa, l'Affidatario ha la facoltà di fare pervenire scritti difensivi e chiedere di essere sentito dal RUP del Comune di Lignano Sabbiadoro.

4. Ove, esaminati gli eventuali scritti difensivi ed eventualmente ascoltato l'Affidatario, l'accertamento delle violazioni risulti fondato, ovvero decorra inutilmente il termine assegnato per l'adempimento e/o la rimozione delle conseguenze dell'inadempimento, il Comune potrà applicare la penale prevista nei documenti di affidamento, dandone informazione all'Affidatario. Resta fermo il diritto del Comune al rimborso degli eventuali maggiori oneri sostenuti e al risarcimento dell'ulteriore danno eventualmente subito.

5. La rilevazione dell'inadempimento dell'Affidatario si baserà sulle seguenti modalità di controllo:

- sulla rendicontazione periodica che l'Affidatario è tenuto a presentare al Comune;
- su verifiche episodiche/campionarie che il Comune potrà effettuare;
- su verifiche specifiche attivate a seguito di reclami pervenuti al Comune e/o all'Affidatario da parte di utenti.

6. L'importo delle penali verrà trattenuto sul pagamento del corrispettivo di cui all'Art. 15, previa comunicazione all'Affidatario contenente motivazione e importo. Le penali, avendo natura giuridica di risarcimento forfettario o convenzionale del danno, non sono da assoggettare a IVA ai sensi dell'art. 15, comma 1, punto n. 1 del DPR 633/72.

## ART. 19. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. L'Affidatario in sede di offerta dovrà dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 174, comma 2, del d.lgs. 50/16, le parti del contratto di appalto che intende subappaltare a terzi.

2. Deve comunque considerarsi subappalto ogni contratto con il quale l'Affidatario affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del Contratto, destinata ad avere un impatto con l'utenza ovvero a trasferire parte dei rischi contrattuali assunti con il Contratto.

3. L'Affidatario conserva in ogni caso la titolarità e la responsabilità dei servizi/attività affidati, nei confronti del Comune e dell'utenza; esso resta comunque responsabile in via esclusiva di ogni impegno e di ogni obbligo contrattuale, ai sensi di quanto previsto nel Contratto, anche per quanto attiene l'attività degli operatori economici terzi, garantendo in modo particolare il mantenimento dei livelli qualitativi.

4. È fatto divieto di cessione, totale o parziale, e a qualunque titolo, del Contratto di appalto da parte dell'Affidatario a pena di nullità e incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo l'ulteriore risarcimento del maggior danno.

## ART. 20. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO

1. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., costituiscono clausole risolutive espresse del Contratto di appalto per grave inadempimento dell'Affidatario, oltre che le cause di risoluzione già espressamente indicate nei precedenti paragrafi del presente Capitolato, i seguenti casi:

- reiterati comportamenti che giustificano l'applicazione di una penale e che si verificano per la medesima ipotesi di inadempimento o di ritardo nell'adempimento nello stesso anno di affidamento, determinando inefficienze gravi per la resa dei servizi/attività;
- inadempimenti rispetto agli obblighi del Contratto che comportino l'applicazione di penali in base al precedente Art. 16 per complessivi € 10.000,00 nello stesso anno di affidamento;
- inosservanza, da parte dell'Affidatario, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nel servizio;
- violazioni delle norme in materia di tutela del lavoro e contributiva, fatto salvo quanto previsto all'articolo 30, comma 5, del Codice, e fiscali;
- grave inadempienza dovuta a cause di forza maggiore, intesa come quella che determina un ritardo di cui all'Art. 18, comma 1, superiore a 120 (centoventi) giorni naturali, anche non continuativi, nell'arco dell'affidamento;



# CITTÀ DI LIGNANO SABBIAADORO

## PROVINCIA DI UDINE

Viale Europa, 26 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) – codice fiscale 83000710307

- mancata attivazione del servizio entro il termine previsto dall'Art. 13;
  - interruzione del servizio al di fuori dei casi previsti al precedente Art. 14, comma 1;
  - superamento dei limiti massimi delle tariffe all'utenza di cui all'Art. 4 del Capitolato;
  - mancata ricostituzione della cauzione definitiva di cui all'Art. 17 nel termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione, anche parziale;
  - inadempimento definitivo degli obblighi di cui all'Art. 13, commi 3 e 4;
  - cessione del Contratto a terzi;
  - gravi criticità connesse alla circolazione e sosta dei veicoli impiegati nel servizio con particolare riferimento alle violazioni del Codice della Strada (in particolare nel caso in cui l'eventuale sosta irregolare dei veicoli determini situazioni lesive sia della sicurezza e del comfort degli altri utenti della strada, ivi compresi i pedoni, sia del decoro e dell'immagine della Città).
2. Costituiscono ulteriori cause specifiche di risoluzione del Contratto ex art. 1456 c.c.:
- il subappalto di parti di operazioni affidate non autorizzato in base a quanto previsto dal Capitolato e dal Contratto;
  - la sussistenza di una causa ostativa a contrattare con le pubbliche amministrazioni o con i soggetti gestori di pubblici servizi, quali, a titolo indicativo e non esaustivo, la mancanza di uno dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del d.lgs. 50/16, quando rilevata nell'arco di durata del Contratto; la sopravvenienza di un provvedimento interdittivo adottato ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 81/08; la sopravvenienza di una causa interdittiva o ostativa a contrattare con le pubbliche amministrazioni o con soggetti gestori di pubblici servizi determinata da disposizioni di legge che entrino in vigore nell'arco di durata del Contratto.
3. Oltre a quanto previsto ai precedenti commi, il Comune, qualora l'Affidatario sia inadempiente agli obblighi del Contratto e del Capitolato, può avvalersi della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell'articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a trenta giorni. Tale facoltà può essere esercitata, tra l'altro, nei seguenti casi:
- mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui all'art. 17;
  - violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
  - inosservanza delle direttive del Comune in sede di avvio dei servizi/attività;
  - mancato rispetto degli standard prestazionali del servizio di cui al precedente Art. 3 del Capitolato, qualora l'inadempimento degli obblighi persista dopo espressa contestazione da parte del Comune;
  - qualora il ritardo nell'adempimento degli obblighi di messa in funzione del servizio di bike sharing sia causa di una penale pari o superiore a € 1.000,00;
  - inadempimento degli obblighi relativi al sistema tariffario previsti all'Art. 4 del Capitolato;
  - inadempimento degli obblighi relativi al sistema di monitoraggio e rendicontazione, flussi informativi;
  - In tutti i casi di persistente inadempimento delle prescrizioni del Capitolato che possano comportare perdita di efficacia, riduzione dei livelli prestazionali e qualitativi del servizio, conseguenze negative sull'utenza e sulla cittadinanza, riduzione della possibilità di controllo e monitoraggio del servizio da parte del Comune ed ogni altra conseguenza considerata pregiudizievole dell'ente rispetto alle finalità dell'appalto in oggetto.
4. Costituiscono cause di risoluzione del Contratto determinate da specifiche disposizioni di legge:
- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto oggetto del Contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della Legge 136/10;
  - le cause previste per reati accertati.
5. L'elencazione delle cause di risoluzione del Contratto determinate da specifiche disposizioni di legge prevista dal precedente comma 4 deve intendersi come automaticamente integrata da norme di legge sopravvenute successivamente alla stipulazione del Contratto e nell'arco di durata dell'affidamento dei servizi/attività.
6. Nei casi di risoluzione indicati e richiamati nei precedenti commi del presente articolo, il Comune, procederà all'incameramento dell'intero importo della cauzione. Dovranno essere rimborsati al Comune eventuali costi



# CITTÀ DI LIGNANO SABBIAADORO

## PROVINCIA DI UDINE

Viale Europa, 26 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) – codice fiscale 83000710307

conseguenti alla rinnovazione anticipata della procedura di gara per la selezione di un nuovo gestore, i costi necessari affinché il servizio venga ripristinato e le penali a carico dell'Affidatario, fatta salva la richiesta di risarcimento di ulteriori danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Comune in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione del Contratto.

7. Nel caso di risoluzione del Contratto, per qualunque fattispecie, nonché alla naturale scadenza dello stesso è obbligo dell'Affidatario procedere al ritiro delle biciclette dalla viabilità pubblica. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo entro 30 giorni dalla risoluzione o dalla scadenza del Contratto il Comune procederà al ritiro e smaltimento delle biciclette e delle eventuali infrastrutture installate con oneri a carico dell'Affidatario, rivalendosi sulla cauzione definitiva.

8. Nel caso di risoluzione del Contratto, per qualunque fattispecie, nelle more dell'individuazione di un Affidatario subentrante, qualora sia necessario a garantire la continuità del servizio pubblico di bike sharing, l'Affidatario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto e del Capitolato.

### ART. 21. RECESSO

1. In caso di recesso dal Contratto, le Parti provvedono a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale entro dieci giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare:

gli importi di competenza dell'Affidatario

a) i costi aggiuntivi sostenuti o da sostenere dall'Affidatario come diretta conseguenza del recesso dal Contratto, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e ogni altro onere accessorio;

b) la quota parte dei Corrispettivi di cui all'art.4 corrispondenti alla durata effettiva dall'avvio del servizio fino alla data del recesso, calcolata rapportando proporzionalmente il corrispettivo complessivo triennale alla durata effettiva e presa al netto di quanto già corrisposto dal Comune all'Affidatario alla data del recesso; l'importo netto di cui alla presente lettera può risultare di competenza del Comune qualora il corrispettivo già versato sia superiore a quello proporzionalmente dovuto per la durata effettiva dell'appalto;

gli importi di competenza del Comune

c) gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dal Comune in relazione ai costi necessari affinché i Servizi possano essere erogati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata.

2. Qualora la somma degli importi di cui alle precedenti lettere a), b), c) risulti a favore del Comune, l'importo dovrà essere corrisposto dall'Affidatario entro il termine di 30 giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 1 e, in difetto del pagamento, sarà incamerato dal Comune rivalendosi sulla garanzia definitiva.

3. Qualora la somma degli importi di cui alle precedenti lettere a), b), c) risulti a favore dell'Affidatario, l'importo dovrà essere corrisposto entro il termine di 30 giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 1. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l'Affidatario potrà chiedere di continuare a gestire il servizio alle medesime modalità e condizioni del Contratto fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme.

4. L'efficacia del recesso è condizionata al pagamento delle somme di cui ai precedenti commi.

5. Nelle more dell'individuazione di un Affidatario subentrante, qualora sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, l'Affidatario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni del Capitolato e del Contratto. In caso di mancato adempimento a tale obbligo da parte dell'Affidatario, il Comune procede all'escussione della garanzia definitiva.

### ART. 22 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE. FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni e le controversie che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione, alla validità, all'efficacia e all'esecuzione del Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Udine. Le Parti si impegnano nel Contratto ad esperire ogni iniziativa utile per addivenire a un'equa e ragionevole composizione di ogni eventuale contestazione o pretesa, prima di adire le vie legali. È escluso il ricorso all'Arbitrato.

### ART. 23. EFFICACIA

1. Il Contratto è efficace dalla sua sottoscrizione.

### ART. 24. COMUNICAZIONI



# CITTÀ DI LIGNANO SABBIAADORO

PROVINCIA DI UDINE

Viale Europa, 26 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) – codice fiscale 83000710307

1. Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal Contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dalla legge.
2. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
  - a) per il Comune: [comune.lignanosabbiadoro@certgov.fvg.it](mailto:comune.lignanosabbiadoro@certgov.fvg.it);
  - b) per l’Affidatario: \_\_\_\_\_.
3. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione.

## ART. 25. CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante:

- [https://www.lignano.org//media/filer\\_public/a9/60/a9603fcd-dec3-450b-b3d6-e0ba0945b91b/codice\\_comportamento\\_02.pdf](https://www.lignano.org//media/filer_public/a9/60/a9603fcd-dec3-450b-b3d6-e0ba0945b91b/codice_comportamento_02.pdf)
- <https://www.lignano.org/amministrazione-trasparente/anticorruzione/>

## ART. 26. TRATTAMENTO DEI DATI DEL CONTRATTO DI APPALTO

1. I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

2. A norma dell’articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali sono fornite alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del procedimento. Il Titolare del trattamento è il Comune di Lignano Sabbiadoro, nella persona del Sindaco pro tempore, i dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono facilmente reperibili sul sito web del Titolare [www.lignano.org](http://www.lignano.org). I dati e le informazioni di persone fisiche, riferibili alle persone giuridiche partecipanti alla gara (quali a titolo esemplificativo amministratori, sindaci, revisori, dipendenti e collaboratori), raccolti in fase di gara, verifica dei requisiti previsti dal Codice, in fase precontrattuale e in esecuzione dell’eventuale contratto sono trattati dall’ente per finalità connesse e strumentali all’esperimento delle gare d’appalto per l’affidamento di lavori, servizi, forniture, nonché alla gestione dei conseguenti rapporti contrattuali ed extracontrattuali; I dati saranno trattati per verifica delle dichiarazioni sostitutive prodotte dal partecipante, in particolare per finalità di verifica dei requisiti di gara (come il Casellario Giudiziale dei legali rappresentati o di altri soggetti) ed in generale per ogni finalità connessa agli obblighi previsti dalla normativa vigente. Alcuni dati ed informazioni saranno oggetto di comunicazione a legali o periti in caso di controversie anche potenziali. I dati personali raccolti nei documenti di gara possono essere oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente (D.lgs 33/13) ovvero saranno oggetto di pubblicazioni sul sito Web previste da normative e regolamenti (albo pretorio); Altri dati potranno essere trattati per attività di gestione obblighi L 190/12, gestione istanze di accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli atti. I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. E GDPR e art. 9 (esercizio di pubblici poteri), dell’Art. 6 comma 1 lett. B GDPR (Adempimento di un contratto) e Art. 6 comma 1 lett. C GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione al contratto, salvo quanto necessario per precostituire prova dell’esatto adempimento (fino allo spirare dei termini di prescrizione dei diritti obbligatori nascenti dalle prestazioni oggetto del contratto) e per norma di legge. Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss. del



# **CITTÀ DI LIGNANO SABBIAADORO**

## ***PROVINCIA DI UDINE***

Viale Europa, 26 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) – codice fiscale 83000710307

GDPR, che potrete esercitare con la modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale, sezione privacy, ove troverete ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri dati. Ciascuna parte si obbliga ad adottare misure di protezione dei dati personali conformi ai principi di cui al GDPR.



# **CITTÀ DI LIGNANO SABBIADORO**

## ***PROVINCIA DI UDINE***

Viale Europa, 26 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) – codice fiscale 83000710307

### **DOCUMENTI CONTRATTUALI ALLEGATI**

1. Capitolato Speciale
2. DUVRI
3. Disciplinare di gara
4. Offerta dell’Affidatario (in formato elettronico)
5. Cauzione definitiva ai sensi dell’articolo 103 del Codice